

RINNOVO ACCORDO ANCI CONAI, PIATTAFORMA PER DISCUSSIONE

COMMISSIONE AMBIENTE 30/09/2013 (esiti Gdl ore 11.00)

CORRISPETTIVI

1. **Tema principale e prioritario:** al fine di soddisfare la copertura delle esigenze in precedenza inevase o intervenute nella gestione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro ottenere la sostanziale copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata, assicurando la più ampia copertura dei costi sostenuti dai Comuni per la raccolta, trasporto e selezione di imballaggi **e frazioni merceologiche similari**.

Rimodulazione CAC, considerato che gli imballaggi per i comuni **sono sempre un costo** e che questo costo è attualmente solo in parte coperto dai contributi CONAI, l'obiettivo dei comuni dovrebbe tendere a ridurre il numero di imballaggi in circolazione e ad aumentarne **all'interno dell'Accordo quadro a partire dal 1 gennaio 2015 la rimodulazione del CAC, che deve essere commisurato in base alla effettiva riciclabilità** degli imballaggi penalizzando le frazioni perturbatrici del riciclaggio (che implicano aumento dei costi di selezione) e favorendo gli imballaggi totalmente riciclabili con bassi costi ambientali energetici ed economici e l'eco-design dei prodotti, limitando l'immissione a mercato di prodotti non riciclabili, attraverso la rimodulazione del CAC.

Il Conai riferirà annualmente poi in merito a applicazione CAC in funzione della riciclabilità.

QUALITA' e controlli

1. Il sistema delle raccolte **nell'edizione dell'accordo 2009-2013 ha dimostrato un forte impegno verso la qualità raggiungendo i risultati prefissati a fronte di un incremento dei costi di gestione per le operazioni di "pre-pulizia" dei materiali da conferire.**
2. Occorre ora superare, o comunque adeguare, il sistema delle fasce, per i rifiuti di imballaggio di plastica. **La modifica dei livelli di qualità è anche finalizzata alla correlazione con le reali condizioni raggiungibili, nella media, dalla raccolta differenziata senza ricorrere ad operazioni di preselezione.** Le (analisi in ingresso agli impianti devono solo servire alla verifica di eventuali difformità (soglia minima per accettabilità), il corrispettivo viene determinato all'uscita dell'impianto in funzione della quantità di imballaggi presenti nei rifiuti conferiti, con un bonus per i rifiuti di maggior valore, creando una "fascia di eccellenza".
3. **Revisione delle procedure di determinazione della qualità** delle frazioni conferite, con lo scopo di pervenire ad una **maggiore oggettività** e di **ridurre il contenzioso, oltre i costi connessi. Ciò è perseguibile con terzietà dei soggetti preposti allo svolgimento delle**

analisi, da individuare con procedura di evidenza pubblica mista Anci/CONAI, garantendo il mantenimento del contraddittorio. .

4. Deve comunque essere assicurato il ritiro su tutto il territorio, anche al di sopra degli obiettivi posti dalla legge per il CONAI.

DELEGHE

1. I comuni devono poter avere contezza dei corrispettivi introitati e anche delle entrate derivanti dalla vendita di altri materiali sul mercato libero, al di fuori dell'Accordo Anci-CONAI. Sulla base di questo principio, si demanda al gruppo di lavoro "deleghe", cui partecipano i referenti di Comuni e gestori, la definizione di un eventuale aggiornamento dell'attuale sistema.
2. Maggior flessibilità per entrata e uscita dall'Accordo con modalità non penalizzanti per i Comuni/delegati e revisione delle "finestre".

ALTRI PUNTI "~~CONGELATI~~"

- **Valorizzazione delle frazioni merceologiche simili (carta)**
- **Adeguare i corrispettivi per la plastica, anche attraverso una rimodulazione degli stessi e individuando le risorse ulteriori attraverso economie nella catena di gestione.**
- **Prevedere incentivi per le frazioni plastiche di qualità, ottenute attraverso la selezione di rifiuto secco residuo avviate a riciclo / recupero di materia (no per recupero energetico)**
- **Maggiori corrispettivi per il vetro**, considerato il passaggio verso il modello di raccolta monomateriale che ha implicato costi significativi **e per la carta**, al fine di adeguare il corrispettivo all'andamento del mercato.
- **Prossimità delle piattaforme di conferimento** (aree con carenze strutturali), distinguendo fra problemi contrattuali con i consorzi e le carenze infrastrutturali. Si chiedono criteri oggettivi nella scelta delle piattaforme da parte dei consorzi, che sia valutata la portata dei costi trasporto anche ambientali (emissioni co2), da considerare e da ridurre secondo la direttiva CE 98/08. La proposta Anci è chiedere **mappatura; riconoscimento dei costi trasporto e di messa in riserva a carico convenzionati, oltre a risorse per impianti oltre che per la comunicazione** (tema strategico da porre). Prevedere contrattualmente la possibilità di avere, per ciascun codice CER, più piattaforme di conferimento dei rifiuti, in modo da consentire una gestione dei flussi più sicura per i Comuni tale da scongiurare emergenze derivanti da improvvise chiusure degli impianti stessi.

- **Accordi territoriali**, gli Accordi territoriali previsti dal paragrafo 6 dell'AQ (sviluppati accordi regionali in Toscana, Lombardia per la sperimentazione, avviato in Piemonte e in diversi altri contesti locali anche con singoli consorzi di filiera) saranno ulteriormente promossi. Fermo restando il carattere e l'impostazione nazionale dell'accordo saranno promossi accordi di programma territoriali che valorizzino da un lato sistemi di gestione particolarmente efficienti e che garantiscano, dall'altro, un efficace sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata e dell'industria del riciclo nelle aree in difficoltà.
- Il CONAI riferirà semestralmente presso la Commissione ambiente in merito ai "Progetti speciali", acquisendo il parere obbligatorio della Commissione

Valutazioni politiche

Gli OBIETTIVI DI EFFETTIVA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E PER IL RICICLAGGIO posti al 2020 con il recepimento della Direttiva 98/2008 (art. 181) devono essere il fine da perseguire per la sostenibilità nella gestione dei rifiuti e gli stessi si trovano IN CONTRASTO CON UNA PREVISIONE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 65%. Per il rispetto di obiettivi di raccolta differenziata (e non di effettivo riciclo/recupero) paradossalmente oggi i Comuni si trovano costretti a mettere in essere circuiti di raccolta differenziata che comportano costi di gestione elevati e – in molti casi – anche costi ambientali (numerose movimentazioni), senza nessuna garanzia del successivo effettivo riciclo dei rifiuti. A ciò si aggiunge la penalizzazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di RD in termini di aumento dell'addizionale regionale per lo smaltimento dei rifiuti conferiti in discarica, per i quali non è prevista la destinazione prioritaria alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

Il funzionamento del Conai e la possibilità di definire un Accordo con l'Anci sono disciplinati dalle norme di settore (dlgs 152/06), che limitano la possibilità di trattativa, per le quali si riterrebbe necessaria una riforma normativa in un più ampio contesto di "legge obiettivo" necessaria alla realizzazione degli interventi e delle infrastrutture indispensabili per la corretta gestione dei rifiuti nelle aree carenti. Rispetto alle norme che disciplinano l'Accordo Conai risulterebbe prioritario rivedere i seguenti punti:

- COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI RD, l'art. 221, comma 10, lettera b) del dlgs 152/06 prevede che sia a carico dei produttori e utilizzatori di imballaggi il "il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico". La norma è stata modificata dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera d) del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (precedentemente era prevista la copertura dei "costi"). Nel corso della presente edizione dell'Accordo si è provato a individuare una definizione condivisa fra ANCI e CONAI di "maggiori oneri", ma purtroppo senza successo.
- Necessario che tutte le addizionali per i conferimenti in discarica, vengano estese allo smaltimento di rifiuti (incenerimento senza recupero energetico e discariche) e vincolate ad investimenti per la raccolta e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.
- FRAZIONI SIMILARI, il dlgs 152/06 (art. 224, comma 3, lett. h)) ha limitato la possibilità di intervento da parte del Conai ai soli rifiuti di imballaggio, poiché gestisce i rifiuti per i quali è prevista l'applicazione del contributo ambientale (CAC).
- Assicurare ritiro rifiuti imballaggio da parte del CONAI anche se raggiunti i suoi obiettivi di legge

Mandato ad organi Anci di promuovere la POLITICA DEL RICICLO DEI RIFIUTI A "KM ZERO" (piani regionali, nuova programmazione fondi strutturali POR FESR con misure per avvio impianti su scala regionale in base ai fabbisogni del territorio)